Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 maggio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 aprile 1954, n. 217.
Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di tre posti di maggiore e di otto posti di capitano ed è, corrispondentemente, ridotto di quindici posti di subalterno.

Nella prima attuazione della presente legge i tre posti di maggiore e gli otto posti di capitano di cui sopra saranno coperti dagli ufficiali reclutati secondo l'art. 3 e seguenti.

Art. 2.

L'organico dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di 2568 posti, ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

marescialli di 1ª classe	n.	195
marescialli di 2ª e 3ª classe	»	236
brigadieri	»	359
vicebrigadieri . . .	»	4
guardie scelte	»	1.052
guardie	»	722

L'aumento dell'organico previsto dal precedente comma assorbe, per ciascun grado, il soprannumero determinatosi giusta il disposto dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

Art. 3.

E' autorizzato un reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli ed in base a graduatoria di merito compilata da apposita Commissione, dei seguenti ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

maggiori . .	n.	3
capitani	»	8
tenenti e sottotenenti	»	12
marescialli di 1ª classe . .	»	8
marescialli di 2ª e 3ª classe	»	27
brigadieri	»	51
vicebrigadieri	»	60
guardie scelte	»	150
guardie	»	625

I posti vacanti nell'organico dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie di pubblica sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si rendano tali successivamente sono, nei limiti dei corrispondenti posti messi a concorso, lasciati scoperti fino ad esaurimento delle operazioni relative al concorso stesso, per essere devoluti ai relativi vincitori.

Coloro che risultino vincitori del concorso in eventuale eccedenza al numero delle vacanze resesi disponibili per effetto delle disposizioni contenute nel precedente comma sono inquadrati in soprannumero all'organico; tale soprannumero è riassorbito con le prime successive vacanze.

Art. 4.

Al concorso di cui all'art. 3 possono prendere parte coloro che, alla data dell'8 settembre 1943, appartenevano ai ruoli della disciolta milizia portuaria in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo, sottufficiale in carriera continuativa e sottufficiale, milite scelto e milite soggetto a ferma o rafferma.

Nei confronti dei sottufficiali, militi scelti e militi della disciolta milizia portuaria già sottoposti a ferma o rafferma triennale od annuale con scadenza anteriore all'8 settembre 1943, ma posteriormente al 31 luglio stesso anno, i quali, a causa degli eventi bellici, non risultino raffermati all'8 settembre 1943, sarà presa in considerazione la data del 31 luglio 1943 ai fini della loro appartenenza a detta milizia speciale in qualità di militari soggetti a ferma o rafferma ed ai soli effetti della presente legge.

Art. 5.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti debbono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del bando del concorso stesso, presentare la relativa domanda al Ministero dell'interno, per tramite della prefettura della Provincia nella quale hanno la residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso, da parte dell'aspirante, dei requisiti prescritti dal successivo art. 6.

Art. 6.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti per l'appartenenza, nei rispettivi ruoli e gradi, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Sono riconosciuti titoli di studio validi per la nomina ad ufficiale di pubblica sicurezza anche le lauree degli istituti superiori navali, in ingegneria, matematica, fisica e chimica: è altresì considerato titolo sufficiente per tale nomina la licenza di scuola secondaria di grado superiore, allorchè i predetti candidati siano in possesso della qualifica di combattente ovvero di combattente della guerra di liberazione.

Gli aspiranti non debbono aver superato i limiti di età e di servizio previsti per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Si prescinde dal requisito dello stato libero. Il Ministro per l'interno, con decreto motivato, può escludere gli aspiranti dall'ammissione al concorso.

Art. 7.

Gli aspiranti possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta milizia portuaria.

I concorrenti che non abbiano titolo o che non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione dei gradi corrispondenti a quelli come sopra ricoperti potranno, entro i limiti dei posti d'organico previsti nel precedente art. 3, essere inquadrati nei gradi per i quali siano riconosciuti idonei.

Art. 8.

La Commissione prevista dall'art. 3 è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta:

a) di un prefetto, che la presiede;

b) di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 6°;

c) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

d) di un ufficiale superiore dell'Esercito, designato dal Comando militare territoriale di Roma;

e) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, designato dal Ministero della marina mercantile.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno, di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

La Commissione formula, per ciascun grado, una graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso previsto dall'art. 3 sono assunti in prova con assegno corrispondente alle competenze del grado conferito.

Entro un anno dall'inizio del servizio in prova, essi debbono seguire un corso di addestramento e di istruzione, della durata di almeno tre mesi, presso una scuola di polizia. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno.

Al termine del corso gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e le guardie sosterranno una prova orale ed una prova pratica davanti a una commissione composta di insegnanti della scuola.

La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è subordinata all'esito favorevole delle prove suddette ed è disposta con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 10.

Agli effetti della presente legge, si intendono per combattenti della guerra di liberazione:

a) i partigiani di cui al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518;

b) gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate, che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle Forze armate fasciste o tedesche. L'accertamento sulla validità e l'autenticità dei documenti attestanti il possesso della qualifica di cui al comma precedente, esibiti dagli aspiranti al concorso, è demandato alla commissione di cui all'art. 8.

Art. 11.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge il Ministero dell'interno farà fronte senza aumento degli stanziamenti iscritti nel proprio bilancio di previsione della spesa.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 aprile 1954, n. 218.

Assistenza e cura dei bambini discinetici poveri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta prevista dall'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 932, viene estesa agli infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici) e ai lussati congeniti dell'anca, limitatamente, questi ultimi, ai bambini nella prima e seconda infanzia.

Alla spesa annua prevista in lire 500 milioni sarà provveduto a partire dall'esercizio 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto gli opportuni stanziamenti di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 7 maggio 1954, n. 219.

Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, recante norme sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra, è elevato ad anni otto.

Corrispondentemente, è elevato ad otto il numero degli esercizi finanziari indicato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo per il riparto della spesa relativa all'espletamento del programma.

Art. 2.

In aggiunta agli stanziamenti disposti a tutto l'esercizio 1952-53 è autorizzata nell'esercizio 1953-54 la spesa di lire 400.000.000 che farà carico al capitolo 504 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Art. 3.

Le pratiche relative al ripristino delle campane di cui al precedente art. 1 che non fossero state ancora trasmesse al Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamento delle ferrovie dello Stato, dovranno essere comunicate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, rispettivamente per le campane degli edifici di culto e per quelle di edifici civili o di carattere commemorativo, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Il limite di tempo previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, ai fini dell'ammissibilità a rimborso delle spese sostenute dagli Enti interessati per la riattivazione di campane, è stabilito al 30 giugno 1951.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato a consentire, di concerto con quello del tesoro, detto rimborso in riferimento alle domande pervenute o che saranno presentate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti in ordine alla documentazione delle spese, il rimborso di cui all'articolo precedente è liquidato, per la riattivazione di campane comunque effettuata dopo il 21 dicembre 1946, in base ai costi alla data predetta delle materie prime e della manodopera impiegata, nonchè dei trasporti.

Sono escluse dai rimborsi le riattivazioni disposte a cura e spese degli Enti interessati dopo il 21 dicembre 1946, per le quali il Ministero dei trasporti avesse già rilasciato le aggiudicazioni di fornitura alle ditte fonditrici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 7 maggio 1954, n. 220.

Disciplina delle posizioni di comando del personale delle Se.Pr.Al., temporaneamente distaccato a prestare servizio presso Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che trovasi o verrà a trovarsi temporaneamente utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato, è con-

siderato distaccato nella posizione di comando conservando il trattamento giuridico ed economico che gli compete quale dipendente dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 2.

L'onere relativo al trattamento economico, comprensivo delle quote di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi nonchè di accantonamento per indennità di liquidazione, del personale indicato nel precedente articolo, sarà rimborsato alle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale dipendente dalle singole Amministrazioni dello Stato interessate.

Art. 3.

Le norme della presente legge sostituiscono quelle dell'art. 2 della legge 13 giugno 1952, n. 686, per quanto riguarda il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ivi contemplato.

Art. 4.

L'onere di lire 930 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 221.

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione.

N. 221. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 200.000 in contanti, disposta in suo favore dal prof. Saverio La Sorsa, con atto pubblico amministrativo 29 dicembre 1952, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al medesimo e da conferirsi alla migliore tesi di laurea di soggetto storico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 63. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 222.

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione.

N. 222. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Genova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 400.000 nominali, costituita da un titolo di L. 200.000 Rendita italiana 5 % 1935 con cedola 1° luglio 1951 e da altro titolo di L. 200.000 Rendita italiana 5 % 1935, con cedola 1° luglio 1952, disposta in suo favore, con atto pubblico amministrativo 23 aprile 1952, dal professore Mario Barbara, direttore dell'Istituto di scienza delle costituzioni umane dell'Università di Genova, per l'istituzione, con la rendita dei predetti titoli, di un premio biennale di studio da intitolarsi al nome « Cap. cav. Ernesto Anselmi » e da conferirsi ad un laureato in medicina e chirurgia, che abbia svolto il miglior lavoro sopra argomento di medicina costituzionalistica.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 53. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale, da Castellabate all'innesto con la provinciale n. 14, nei pressi di Santa Maria, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 16 marzo 1951, n. 339, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Castellabate all'innesto con la provinciale n. 14, nei pressi di Santa Maria;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 10 novembre 1953, n. 2468;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Castellabate all'innesto con la provinciale n. 14, nei pressi di Santa Maria, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1954
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 27

(2206)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale, dalla stazione ferroviaria di Centola all'innesto con la provinciale n. 17 (bivio Futani-Scario), in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 12 novembre 1952, n. 196, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale, dalla stazione ferroviaria di Centola all'innesto con la provinciale n. 17 (bivio Futani-Scario);

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 26, espresso nell'adunanza del 12 gennaio 1954;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale dalla stazione ferroviaria di Centola all'innesto con la provinciale n. 17 (bivio Futani-Scario), in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 24

(2205)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale, dalla statale n. 100, presso Mottola, per Cervellara, Masseria Peschirovoli, alla provinciale Massafra-Noci, in provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la delibera in data 3 marzo 1951, n. 316, con la quale la Deputazione provinciale di Taranto ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla statale n. 100, presso Mottola, per Cervellara, per Masseria Peschirovoli, alla provinciale Massafra-Noci;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 6 ottobre 1953, n. 2109;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale dalla statale n. 100, presso Mottola, per Cervellara, per Masseria Peschirovoli alla provinciale Massafra-Noci, in provincia di Taranto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 28

(2204)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Castel Saraceno alla provinciale n. 19, in provincia di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1951, n. 147, con la quale la Deputazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Castel Saraceno alla provinciale n. 19;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 15 dicembre 1953, n. 2600;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Castel Saraceno alla provinciale n. 19, in provincia di Potenza, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 41

(2209)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Attimis e per la sezione B (Clap) del comune di Faedis, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cividale del Friuli, in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Attimis e per la sezione *B* (Clap) del comune di Faedis, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cividale del Friuli, in provincia di Udine;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1954 per il comune di Attimis e per la sezione *B* (Clap) del comune di Faedis, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cividale del Friuli, in provincia di Udine.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1954
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 219. — LESEN

(2214)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1954.

Sostituzione di due componenti la Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di La Spezia;

Vista la nota n. 2179/3-e in data 27 gennaio 1954, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di La Spezia comunica che la locale Unione industriali, a seguito della impossibilità di partecipare alle sedute della Commissione dei signori Cappelli Augusto e dott. Bruzzone Pietro, rappresentanti degli industriali, ha designato a sostituirli i signori Manfroni Francesco e dott. Manfredi Giovanni;

Decreta:

I signori Manfroni Francesco e dott. Manfredi Giovanni sono chiamati a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di La Spezia in sostituzione dei signori Cappelli Augusto e dott. Bruzzone Pietro.

Roma, addì 10 aprile 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(2241)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Carrara.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal sindaco di Carrara nella quale sono date esplicite garanzie circa le spese per i locali, scaffalature, personale e quanto altro occorrente per il funzionamento della istituenda Sottosezione di archivio di Stato;

Sentito il parere del Prefetto di Massa;

Sentito il parere del Soprintendente archivistico di Genova;

Vista l'adesione del Ministro per la grazia e giustizia circa il versamento degli atti notarili anteriori al 1853, esistenti presso l'Archivio notarile mandamentale di Carrara;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del regno;

Decreta:

1. E' istituita a Carrara a decorrere dal 1° giugno 1954 la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti del locale Archivio notarile mandamentale anteriori al 1853, e dell'Archivio storico comunale.

Alla predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica di Genova, anche gli atti delle Magistrature giudiziarie e Amministrazioni statali e degli enti morali diversi cessati del distretto di Carrara.

2. La vigilanza della Sottosezione è affidata al direttore della Sezione di archivio di Stato di Massa, al quale competerà di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

3. La Sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamento vigenti per gli archivi di Stato e gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconti e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, i quali vanno versati, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

5. L'organo preposto alla vigilanza, ove riscontri inosservanza di norme legislative, regolamentari o di servizio da parte del direttore o degli addetti alla Sottosezione, ne deve riferire al Ministero dell'interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

6. Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del comune di Carrara o per grave persistente trascuranza nella cu-

stodia e manutenzione degli atti e documenti o inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

In tale caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di archivio di Stato di Massa, o in altra Sezione di archivio di Stato designata dal Ministero dell'interno.

7 Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di Carrara previo nulla osta del Soprintendente archivistico di Genova e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzie di poter conseguire i predetti requisiti entro due anni dalla nomina in ruolo.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1954

p. *Il Ministro*: Russo

(2164)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1954.

Istituzione della Sottosezione di archivio di Stato di Nicastro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal sindaco di Nicastro nella quale sono date esplicite garanzie circa le spese per i locali, scaffalature, personale e quant'altro occorrente per il funzionamento della istituenda Sottosezione di archivio di Stato;

Sentito il parere del Prefetto di Catanzaro;

Sentito il parere del Soprintendente archivistico di Napoli;

Vista l'adesione del Ministro per la grazia e giustizia circa il versamento degli atti notarili anteriori al 1853, esistenti presso l'Archivio notarile distrettuale di Nicastro;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del regno;

Decreta:

1. E' istituita a Nicastro a decorrere dal 1° giugno 1954 la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti del locale Archivio notarile distrettuale anteriori al 1853, e dell'Archivio storico comunale.

Alla predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica di Napoli, anche gli atti delle Magistrature giudiziarie e Amministrazioni statali e degli enti morali diversi cessati del distretto di Nicastro.

2. La vigilanza della Sottosezione è affidata al direttore della Sezione di archivio di Stato di Catanzaro, al quale competerà di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

3. La Sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamento vigenti per gli archivi di Stato e gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, i quali vanno versati, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

5. - L'organo preposto alla vigilanza, ove riscontri inosservanza di norme legislative, regolamentari o di servizio da parte del direttore o degli addetti alla Sottosezione, ne deve riferire al Ministero dell'interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

6. Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del sindaco del comune di Nicastro o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di servizio.

In tale caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di archivio di Stato di Catanzaro, o in altra Sezione di archivio di Stato designata del Ministero dell'interno.

7. Il direttore della Sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di Nicastro previo nulla osta del Soprintendente archivistico di Napoli e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzie di poter conseguire i predetti requisiti entro due anni dalla nomina in ruolo.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1954

p. *Il Ministro*: Russo

(2165)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1954.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, con sede in Roma, per il quadriennio 1954-1957.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, concernente il riordinamento dell'Istituto di medicina sociale;

Visto l'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato:

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Viste le designazioni del Presidente della Corte dei conti e dei Ministri per il tesoro, per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, con sede in Roma, per il quadriennio 1954-1957 è composto come segue:

Merlino dott. Federico, in rappresentanza della Corte dei conti;

Canestrelli dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Melis rag. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Scaccia dott. Enzo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 22 aprile 1954

Il Ministro: Vigorelli

(2321)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio Salernitana, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1953, con il quale è stata istituita la Cassa di risparmio Salernitana, con sede in Salerno ed è stato approvato il relativo statuto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente della suddetta azienda.

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori on. Mattia Farina e avv. Amedeo Moscati sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio Salernitana, con sede in Salerno, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2311)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1954.

Autorizzazione allo svincolo del Fondo di dotazione della Cassa di risparmio Salernitana, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 2 novembre 1953, con il quale è stata istituita la Cassa di risparmio Salernitana, con sede in Salerno ed è stato approvato il relativo statuto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' consentito lo svincolo del Fondo di dotazione della Cassa di risparmio Salernitana, con sede in Salerno, depositato presso l'Istituto di emissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1954

Il Ministro: GAVA

(2312)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Casalmaggiore (Cremona).

Con decreto commissariale n. 370.24005.26/3.61411 in data 12 maggio 1954, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad acquistare, per il prezzo di L. 1500 al mq., un'area edificatoria sita in Casalmaggiore (Cremona), angolo via Bixio-via Corsica, della superficie di mq. 850 circa, indicata nel catasto terreni comunali a pag. 3602, facente parte del mappale n. 38;

2) ad accettare, dal comune di Casalmaggiore, la donazione di L. 1.500.000, a titolo di contributo nella spesa per l'acquisto del terreno sopradistinto e per la costruzione, sul medesimo, di una Casa della Madre e del Bambino.

(2426)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare alcune liberalità dal comune di Colle Val d'Elsa e ad acquistare un immobile sito nel Comune stesso.

Con decreto n. 370.24005.75/4.61355 in data 28 aprile 1954, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata

1) ad accettare dal comune di Colle Val d'Elsa (Siena) la donazione della somma di L. 1.300.000 ed un'area di terreno della superficie di mq. 580, attiguo allo stabile descritto nel seguente comma, sito in Colle Val d'Elsa, indicato in catasto urbano comunale al foglio n. 99 della particella n. 588, sub. D;

2) ad acquistare dai signori Bertini e Pelloni per il prezzo di L 6.300.000, uno stabile di 25 vani, sito in Colle Val d'Elsa, indicato in catasto urbano comunale al foglio n. 99, particella n. 588.

Gli immobili sopradescritti dovranno essere adibiti a Centro assistenziale dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

(2425)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto Presidenziale del 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio successivo, il dott. Maltese Gaspare di Ernesto è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Ustica, del distretto notarile di Palermo, a condizione che, prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

(2413)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1954, registro n. 8 Interno, foglio n. 46, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zaccanopoli (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.064.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2406)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Statuto della 2ª Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto

(*Approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1953, n. 502, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 17 luglio 1953, n. 161*).

Art. 1.

La II Giunta del CASAS (Comitato amministrativo di soccorso ai senza tetto), ente di diritto pubblico, ha sede in Roma.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 1.

Art. 2.

La Giunta, in conformità dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1953, n. 1, concede:

a) sconti e mutui per riparazioni e ricostruzioni di immobili danneggiati o distrutti dalla guerra;

b) sconti di annualità per l'attuazione dei piani di ricostruzione;

c) sconti di annualità trentennali concesse dal Ministero dei lavori pubblici per costruzioni di case ai senza tetto a pagamento differito;

d) mutui, con garanzia ipotecaria, a cooperative edilizie costituite da soci che non siano funzionari o impiegati dello Stato;

e) mutui, con garanzia ipotecaria, per costruzioni di case economiche e popolari.

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il Collegio dei revisori;

d) il direttore generale.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro per i lavori pubblici ed è composto di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, di due rappresentanti della Cassa depositi e prestiti, di un rappresentante dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali e di due esperti.

Il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta del presidente, ha facoltà di chiamare di volta in volta, ed anche in via permanente a far parte del Consiglio di amministrazione, altre persone in ragione della loro specifica competenza.

Il Consiglio può nominare nel suo seno un Comitato esecutivo stabilendone le attribuzioni.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'Ente, il quale presiede anche il Comitato.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione. In particolare:

a) autorizza le operazioni di cui all'art. 2;

b) stabilisce i saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazione;

c) delibera gli acquisti immobiliari e le partecipazioni in società o enti nei limiti dei fondi patrimoniali e delle riserve;

d) approva le norme regolamentari per le operazioni e i servizi della Giunta;

e) delibera, salvo le successive approvazioni di legge, il bilancio ed il conto economico;

f) nomina il direttore generale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al presidente, fatta eccezione dei poteri di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 6.

I membri del Consiglio di amministrazione di cui al primo comma dell'art. 4 durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e a maggiorazione di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Il presidente:

ha la rappresentanza legale dell'Ente;

presiede il Consiglio di amministrazione;

propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti di competenza di questo;

provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;

nomina e revoca il personale dell'Ente;

esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione, nonchè quelle che non siano attribuite alla competenza di questo;

autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni in favore di terzi quando il credito dell'Ente risulti integralmente estinto, oppure quando le predette cancellazioni o surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito.

Art. 8.

In caso di assenza e di impedimento del presidente, questi è sostituito da un componente del Consiglio di amministrazione, designato dal Consiglio stesso.

Art. 9.

Il Collegio dei revisori è composto di un presidente, designato dal presidente della Corte dei conti, e di due componenti designati rispettivamente dallo stesso Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per il tesoro.

Art. 10.

I revisori esercitano la vigilanza contabile dell'Ente e redigono la relazione al bilancio da presentare al Consiglio di amministrazione.

Il bilancio stesso, con la delibera del Consiglio, verrà trasmesso, entro il 31 marzo, al Ministero dei lavori pubblici, per l'approvazione.

Art. 11.

Il direttore generale è il capo del personale, sorveglia e regola il funzionamento dei servizi, provvede alla istruttoria delle richieste di finanziamento e dispone gli accertamenti relativi; può firmare, per delega del presidente, la corrispondenza ordinaria, le girate dei vaglia e di altri titoli all'ordine e le quietanze.

Il direttore generale, se non ne faccia parte per altro titolo, assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Per lo svolgimento della sua attività la Giunta si avvale dei seguenti mezzi:

a) del fondo patrimoniale ad essa assegnato dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;

b) dei mutui ad essa concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da altri enti;

c) degli ulteriori fondi che le venissero assegnati;

d) delle riserve patrimoniali.

Art. 13.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti di esercizio sono destinati alla formazione delle riserve.

La II Giunta è autorizzata a procedere ad acquisti immobiliari sia in procedure di aggiudicazione per il recupero dei suoi crediti sia per investimenti patrimoniali.

Art. 14.

Per quanto riguarda le operazioni di finanziamento ed in genere lo svolgimento della sua attività, la Giunta continua ad avvalersi delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1953, n. 1, in quanto da questa non espressamente derogate.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
ALDISIO

(2477)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 18 maggio 1954, n. 3268, l'architetto Salvatore Masciandaro è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera, in sostituzione del sig. Francesco Calculli, dimissionario.

(2433)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,78
1 dollaro canadese . . . . . . » 634 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794.55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Cukjati Andrea;
Visto il decreto prefettizio n. 45/184-I di data Gorizia 8 giugno 1931, col quale al padre del richiedente è stato restituito il cognome in forma italiana e che eguale restituzione è stata pure disposta per tutti i di lui familiari, con esclusione del richiedente (non figurando nella situazione di famiglia) ed al quale, essendo minore d'età doveva pure essere estesa la riduzione stessa;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 194, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Cukjati (Cukyati) Andrea Vincenzo di Francesco e della Simcic Giustina, nato a Casteldobra — frazione di Medana — il 3 marzo 1930, residente a Cormons, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di Zucchiatti.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 del decreto Ministeriale medesimo.

Gorizia, addì 6 maggio 1954

Il prefetto: DE ZERBI

(2410)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Palermo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Palermo in data 7 settembre 1953, n. 12620, con cui è stato indetto il concorso a due posti di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Palermo è costituita come appresso:

Presidente:
Liotta dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
D'Alessandro prof. Giuseppe, docente in igiene;
De Gaetani prof. Gian Federico, docente in patologia generale;
Russo prof. Giuseppe, dell'Istituto superiore di sanità;
Bongiovanni dott. Vincenzo, direttore di reparto del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ragusa.

Segretario:
Lo Nano dott. Giorgio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2339)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Reggio Emilia in data 8 ottobre 1953, n. 24185, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia è costituita come appresso:

Presidente:

Errichelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:

Ambrosioni prof. dott. Pietro, docente in igiene;

Favilli prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale;

Lillo dott. Leonardo, dell'Istituto superiore di sanità;

Brizzi dott. Pier Luigi, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Parma.

Segretario:

La Perna dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2340)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Terni.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Terni in data 22 dicembre 1953, n. 24836, con cui è stato indetto il concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Terni è costituita come appresso:

Presidente:

Castaldi dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:

Seppilli prof. dott. Alessandro, docente in igiene;

Pasquinelli prof. dott. Filippo, docente in patologia generale;

Penso prof. Giuseppe, dell'Istituto superiore di sanità;

Biffi Gentili dott. Guido, direttore del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

Segretario:

Pandolfini dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2338)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 4 gennaio 1954, n. 28843, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata è costituita come appresso:

Presidente:

Barbagallo dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:

Pezzella dott. Gaetano, medico provinciale;

Jacarelli prof. dott. Enrico, primario medico dell'ospedale civile di Macerata;

Baroni prof. dott. Benigno, primario chirurgo dell'ospedale civile di Macerata;

Grande dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Chiumi dott. Nicola, vice segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2307)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a sessanta posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di cinque anni il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, concernenti l'assunzione obbligatoria rispettivamente degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatti di guerra e degli invalidi per servizio;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 71192/12106 del 3 aprile 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sessanta posti di ufficiale giudiziario.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alle Procure della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre il 31 luglio 1954.

Le domande, indirizzate al Ministero di grazia e giustizia, dovranno contenere il nome, cognome e paternità del candidato, il luogo e la data di nascita, nonchè della residenza, e l'elencazione di tutti i documenti allegati, con la indicazione della data del loro rilascio.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso:

a) coloro che avranno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nel precedente articolo ovvero non in regola col bollo;

b) coloro che avranno presentato o fatto pervenire i documenti oltre il termine anzidetto, ovvero non in regola col bollo oppure non legalizzati, salve le eccezioni prevedute dal primo comma dell'art. 6 e dal secondo comma dell'art. 7.

Art. 4.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di moralità e condotta incensurabile e di sana costituzione fisica;

d) sia provvisto di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di abilitazione tecnica o magistrale e titoli equipollenti;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 40 anni, per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) a 44 anni:

a) per coloro che sono stati decorati al valor militare o che hanno conseguito promozioni per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa (di almeno 7 figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazione, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

3) a 45 anni, per coloro che rivestono la qualifica di mutilato o di invalido di guerra o della lotta di liberazione, per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati o invalidi per servizio.

Sono esclusi dai benefici militari coloro che hanno riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiate;

4) i limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 4 si cumula con quella della lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

5) il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Infine, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti tutti in lingua italiana e su foglio bollato, debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita (carta da bollo da L. 100).

2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dalla competente autorità comunale (carta da bollo da L. 100); sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 100).

4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha la residenza abituale da almeno un anno, e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno (carta da bollo da L. 100).

5. Certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (carta da bollo da L. 100); se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, da mutilazioni o da invalidità, queste devono essere esattamente specificate nel certificato.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre il candidato a visita medica di controllo: l'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

6. Ritratto in fotografia su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura degli aspiranti deve essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino va apposta l'autenticazione del notaio, relativa al ritratto ed alla firma del candidato, e la prescritta marca da bollo da L. 200.

7. Certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da L. 200).

8. Diploma in originale o in copia notarile, del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando.

Devono inoltre essere prodotti documenti giustificativi da parte di coloro che ritengono di avere diritto alla elevazione del limite di età, a riserve di posti o a preferenze.

Art. 6.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati: i candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza, possono produrre in carta libera i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico;

f) certificato di godimento dei diritti politici;

purchè in ciascun atto si faccia menzione dell'attestato dell'autorità predetta, il quale deve essere allegato alla domanda di ammissione al concorso.

La mutilazione e la invalidità di guerra per qualunque causa dovrà essere documentata con la produzione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero con un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

La mutilazione o la invalidità per servizio dovrà essere documentata con la produzione del decreto di concessione della relativa pensione ovvero con il certificato mod. 69-*ter*, istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, oppure con una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal competente Ufficio del lavoro, legalizzata dal prefetto.

La qualifica di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare militare (bollo da L. 200) nonchè dalla dichiarazione integrativa da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 237, e successive modificazioni (imposta di bollo L. 100).

La qualità di profugo dell'Africa italiana deve essere provata a norma del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

La qualità di profugo delle terre di confine deve essere provata, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra o di figlio di invalido o di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatto di guerra o di invalido per servizio, deve risultare da certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti originali (o in copia notarile) devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualità di ferito in combattimento.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono comprovare tale loro qualità esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione e di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualità di partigiano combattente deve essere documentata esibendo la decisione definitiva dell'apposita Commissione istituita per il riconoscimento della qualifica stessa.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 4, n. [illegible], devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze prima di sostenere le prove stesse.

Art. 7.

I documenti di cui al nn. 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 5 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della Procura presso il tribunale di Roma e dai notai del distretto notarile di Roma, non occorrono le legalizzazioni.

I candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti indicati ai nn. 5, 6 ed 8 dell'art. 5, purchè comprovino tale loro qualità con copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza in data non anteriore a quella del presente bando, con l'indicazione delle qualifiche riportate durante il servizio civile prestato.

I candidati che si trovano sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5, un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 8.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni, ad eccezione del *titolo originale* di studio, in sostituzione del quale deve essere prodotto un certificato della competente autorità scolastica; il candidato deve indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato il titolo originale e gli estremi del concorso per cui fu prodotto.

Non possono partecipare al concorso coloro che, avendo preso parte a due precedenti concorsi per ufficiale giudiziario, dopo l'entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, non hanno conseguito l'idoneità.

Non sono ammessi al concorso coloro che risultano di moralità e condotta censurabili.

Art. 9.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

L'esame di concorso consta:

1) di tre prove scritte, che hanno luogo in tre giorni distinti, su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni di procedura civile;

b) nozioni di procedura penale;

entrambe con speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario;

c) nozioni sull'ordinamento giudiziario e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

2) di una prova orale sulle predette materie, nonchè nella parte riguardante i servizi degli ufficiali giudiziari, su nozioni relative al Codice della navigazione e alle leggi di bollo e registro, alle leggi in materia cambiaria ed a quelle che disciplinano i contratti di compravendita degli autoveicoli;

3) di un saggio di dattilografia.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma od in altre sedi nei giorni che saranno indicati con successivo decreto.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai concorrenti ammessi a sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato non meno di 30/50 in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media complessiva non inferiore ai 35/50 dei voti nell'insieme delle prove scritte e di quella orale e non meno di 30/50 nella prova orale.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati [illegible] do il numero totale dei voti riportati.

In casi di parità di voto si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori, entro i limiti dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Roma, addì 29 aprile 1954

p. *Il Ministro*: ROCCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1954
Registro n. 13 *Grazia e giustizia, foglio n.* 92. — OLIVA

(2415)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale del concorso a quarantacinque posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (gruppo A, grado 10°) del ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1953, registro n. 24, foglio n. 22, col quale è stato indetto un concorso per titolo ed esami a quarantacinque posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1954, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stato provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso ed il decreto Ministeriale 9 gennaio 1954, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, relativo alla nomina della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei candidati;

Visti i verbali della competente Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei e vincitori del concorso suddetto:

1. Sirinian ing. Dicran punti 92,85 su 125
2. Matticari ing. Antonio » 88,45 »
3. Mariani ing. Sergio » 86,05 »
4. De Palma ing. Pietro » 83,90 »
5. Marinelli ing. Vito » 81,15 »
6. Consiglio ing. Antonino » 79,50 »
7. Catano ing. Stefano » 76,65 »
8. Saccà ing. Attilio » 75,95 »
9. Campanella ing. Francesco » 75,85 »
10. Di Nanno ing. Fernando » 75,70 »
11. Crivellini ing. Libero » 67,60 »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1954

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1954
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 116

(2363)

PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto prefettizio n. 22358 in data 30 aprile 1952, con il quale veniva bandito il concorso per titoli e per esami, a trentatre posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del predetto concorso e segnatamente quello in data 28 aprile 1954, relativo alla formazione della graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee per il concorso di cui sopra

1. Della Pia Olimpia punti 72,68 su 100
2. D'Urso Maria » 62,82 »
3. Cavalli Gabriella » 59,20 »
4. Calvaruso Carmela » 59,17 »
5. Pisano Paleria » 58,37 »
6. Fanzola Livia » 57,99 »
7. Pacciani Liliana » 57,90 »
8. Maione Maria » 57,27 »
9. Di Flumeri Maria » 56,57 »
10. Roberto Caterina » 56,33 »
11. Pomponio Antonietta » 56,27 »
12. D'Alessandro Maria » 56,08 »
13. Dell'Aquila Elena » 56,05 »
14. Di Lieto Maria » 55,81 »
15. Ruggiero Chiarina » 55,71 »
16. Russomanno Giovannina » 55,53 »
17. Nardone Maria » 55,26 »
18. Selvaggi Bicetta » 54,60 »
19. Santangelo Luigia » 54,20 »
20. Zullo Genoveffa » 53,90 »
21. Alaia Rosa » 53,79 »
22. Sirignano Giuseppa » 53,63 »
23. Rossi Dora » 53,50 »
24. Salocchi Fiorina » 53,21 »
25. Picone Ines » 53,17 »
26. Tartari Giorgia » 52,96 »
27. Porciello Margherita » 52,73 »
28. Aliotta Bianca » 52,06 »
29. Cucinotta Giovanna » 51,95 »
30. Trasente Concetta » 51,86 »
31. Venturino Iole » 51,32 »
32. Martiniello Giuseppina » 51,31 »
33. De Cristofaro Maria Carmela » 51,18 »
34. Venturi Olga » 51,14 »
35. Fusco Angela » 51,00 »
36. Petruso Anna Maria » 50,73 »
37. Covezzi Pierina » 50,60 »
38. Salvato Leontina punti 50,50 su 100
39. Iandolo Tommasina » 50,32 »
40. Santoro Elena » 50,20 »
41. Rossi Edda » 50,19 »
42. Ferrante Olimpia » 50,16 »
43. Campo Giuseppa (più anziana di età) » 50,00 »
44. Tozzi Maria (più anziana di età) » 50,00 »
45. Sirignano Margherita » 50,00 »
46. Capezzali Rosa » 49,25 »
47. Nastri Lucia » 49,00 »
48. Musacchi Angelina » 48,62 »
49. Bolognesi Liliana » 48,57 »
50. Minelli Rosa » 48,25 »
51. Zerillo Maria » 48,00 »
52. Chiarion Albertina » 47,87 »
53. Gianfico Clelia » 47,50 »
54. Morgera Anna » 47,40 »
55. Dal Santo Angelina » 47,09 »
56. Gaiba Marta » 46,25 »
57. Grieco Raffaela » 46,00 »
58. De Luca Elisa » 45,94 »
59. Addeo Carolina » 45,93 »
60. Orsini Vittoria » 45,87 »
61. Napolitano Maria » 45,84 »
62. De Muzio Carmela » 45,63 »
63. Anichini Giulia » 45,42 »
64. Lenzarini Liliana (coniugata) » 45,00 »
65. Buonincontri Grazia (più anziana di età) » 45,00 »
66. Guarino Maria » 45,00 »
67. Ceccon Ledra » 44,60 »
68. Porciello Vincenzina » 44,55 »
69. Moretto Anna » 44,21 »
70. Grilli Milena » 44,19 »
71. Casale Margherita » 43,86 »
72. Rispoli Lucia » 43,72 »
73. Ambrosini Maria » 43,37 »
74. Coretta Angela » 42,67 »
75. Giannettino Marianna » 42,00 »
76. Belloni Luisa » 41,35 »
77. Montanari Eros » 40,49 »
78. Caselli Pompea » 40,10 »
79. Sanna-Martello Graziella (più anziana di età) » 40,00 »
80. Tortora Maria Concetta » 40,00 »
81. Guarnelli Iole » 39,36 »
82. Paradiso Angela Rosa » 39,13 »
83. Albani Adele » 38,96 »
84. Lazzeri Annunziata » 38,70 »
85. Mercarelli Maria » 38,68 »
86. Formisano Giuseppa » 38,50 »
87. Castellani Liberata » 38,25 »
88. Speranza Elvira » 38,00 »
89. Musella Giuseppina » 37,87 »
90. Andreani Maura » 37,00 »
91. Barile Cristina » 36,10 »
92. Cecchin Lidovina » 36,04 »
93. Musto Giuseppina » 35,16 »
94. Tedesco Antonietta » 35,00 »

Avellino, addì 30 aprile 1954

Il prefetto: PANDOZY

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto prefettizio di pari data n. 27957, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1951;

Viste le domande delle concorrenti da cui risultano le sedi richieste da ciascuna di esse in ordine di preferenza;

Visto l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici delle seguenti sedi le candidate al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1951, indicate a fianco di ciascuna sede segnata:

Avella: Della Pia Olimpia;
Calitri (1ª condotta): D'Urso Maria;

Ariano Irpino (2ª condotta): Cavalli Gabriella;
Domicella: Calvaruso Carmela;
Cervinara (1ª condotta): Pisano Paleria;
Gesualdo: Fanzola Livia;
Castel Baronia: Pacciani Liliana;
San Mango sul Calore: Maione Maria;
Sturno: Di Flumeri Maria;
Teora: Roberto Caterina;
Frigento: Pomponio Antonietta;
Villamaina: D'Alessandro Maria;
Quindici: Dell'Aquila Elena;
Capriglia Irpina: Di Lieto Maria;
Pietrastornina: Ruggiero Chiarina;
Manocalzati: Russomanno Giovannina;
Montefusco: Nardone Maria;
Scampitella: Selvaggi Bicetta;
San Potito Ultra (cons. Parolise): Santangelo Luigia;
Sant'Arcangelo Trimonte: Zullo Genoveffa;
Zungoli: Sirignano Giuseppa;
Montefredane: Rossi Dora;
Candida: Salocchi Fiorina;
Venticano: Picone Ines;
Trevico (frazione Vallesaccarda): Tartari Giorgia;
Chianche (Consorzio Petruro-Torrioni): Porciello Margherita;
Rotondi: Aliotta Bianca;
Sant'Angelo a Scala: Cucinotta Giovanna;
Torre le Nocelle: Trasente Concetta;
San Nicola Baronia: Venturino Iole;
Greci: Martiniello Giuseppina;
Montaguto: De Cristofaro Maria Carmela;
San Sossio Baronia: Venturi Olga.

Avellino, addì 30 aprile 1954

Il prefetto: Pandozy

(2259)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 9951 in data 10 aprile 1953, con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esami per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Rieti al 30 novembre 1952;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso e riscontratili regolari;

Visto il verbale del 12 aprile 1954, relativo alla graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno ottenuto l'idoneità nel concorso di cui alla premessa:

1.	Valigi Ida	punti	52,105	su 100
2.	Cattani De Angelis Raffaela	»	51,405	»
3.	Tabacco Ubertina	»	51,220	»
4.	Piergiovanni Maria	»	50,625	»
5.	Nardocci Loreta	»	49,625	»
6.	Poscente Adele	»	49,575	»
7.	Romualdi Zelinda	punti	49,000	su 100
8.	Ortenzi Dea	»	48,875	»
9.	Troiani Assunta	»	48,090	»
10.	Zamparelli Maria Stella	»	46,935	»
11.	Mastrovecchio Anna	»	46,590	»
12.	Postali Maria	»	45,625	»
13.	Curti Clementina	»	44,125	»
14.	Liberali Giustina	»	43,250	»
15.	Emili Giovanna	»	43,000	»
16.	Ricci Bice	»	41,625	»
17.	Di Filippo Maria	»	40,765	»
18.	Lattanzi Domenica	»	40,125	»
19.	Genovesi Silvia	»	39,125	»
20.	Cannita Giuditta	»	39,060	»
21.	Aspalato Ida	»	38,875	»
22.	Caccia Italia	»	38,500	»
23.	Cappelli Maria Grazia	»	37,480	»
24.	Valentini Severina	»	37,010	»
25.	Fusi Elena	»	32,875	»
26.	Ielo Concetta	»	32,000	»
27.	Cavacini Ada	»	31,000	»
28.	Schiavoni Gilda	»	30,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 23 aprile 1954

Il prefetto: Mauro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso bandito con decreto n. 9951 del 10 aprile 1953 per sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rieti al 30 novembre 1952;

Viste le domande delle concorrenti con l'indicazione in ordine di preferenza delle condotte per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate, secondo l'ordine della graduatoria, vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Valigi Ida: Antrodoco (2ª condotta);
2) Cattani De Angelis Raffaela: Borgocollefegato (1ª condotta;
3) Tabacco Umbertina: Borgocollefegato (3ª condotta);
4) Piergiovanni Maria: Frasso Sabino;
5) Nardocci Loreta: Poggio Catino;
6) Romualdi Zelinda: Marcetelli-Varco (Consorzio).

Alla concorrente Poscente Adele non è stata assegnata alcuna sede perchè la sede dalla stessa richiesta è stata assegnata a concorrente che la precede in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 23 aprile 1954

Il prefetto: Mauro

(2260)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.